

Concorso

MAECI

200

**Assistenti
amministrativi,
contabili e
consolari**
(cod. ACC)

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
per la **prova scritta e orale**

NLD
CONCORSI

- allo straniero che ha **prestato servizio**, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- al **cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee** se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- all'**apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni** nel territorio della Repubblica;
- allo **straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni** nel territorio della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa anche allo straniero quando questi abbia reso **eminenti servizi all'Italia**, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

► 1.5. I requisiti richiesti dalla legge.

La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9, ossia nei casi di estensione e di naturalizzazione, è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di **un'adeguata conoscenza della lingua italiana**, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad **attestare il possesso di un titolo di studio** rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Si noti, dunque, che in base alle previsioni del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con modif., in L. 1° dicembre 2018, n. 132, la concessione della cittadinanza è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di **un'adeguata conoscenza della lingua italiana**.

Il diritto alla cittadinanza italiana è, poi, riconosciuto ai soggetti che siano stati cittadini italiani (e ai loro figli e discendenti in linea retta di lingua e cultura italiana), già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 (art. 19) ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (art. 17 *bis* inserito dalla L. 8 marzo 2006, n. 124), previa presentazione di certificati di nascita, certificazione storica e documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante (art. 19, c. 3).

► 1.6. La condizione dell'apolide e del rifugiato.

La L. 91/1992, all'art. 16, disciplina la condizione dell'**apolide** che risiede legalmente nel territorio della Repubblica.

Secondo la predetta disposizione, questi è soggetto alla legge italiana relativamente all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

All'apolide è, altresì, paragonato lo **straniero riconosciuto rifugiato** dallo Stato italiano, secondo le previsioni delle convenzioni internazionali: sempre secondo la predetta disposizione, questi è paragonato all'apolide con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

2. Le vicende successive all'acquisto della cittadinanza.

La L. 91/1992 disciplina non solamente le modalità di acquisto della cittadinanza ma anche le vicende successive, eventuali per lo più, che possono incidere sullo *status* di cittadino. Si fa riferimento, in particolare, alla perdita della cittadinanza, al riacquisto, alla revoca e alla preclusione dell'acquisto della cittadinanza.

► 2.1. La perdita e il riacquisto della cittadinanza.

Gli artt. 11 – 14 della L. 91/1992 disciplinano i casi di **perdita e di riacquisto** della cittadinanza. Secondo le predette disposizioni, in particolare, la **cittadinanza italiana** si **perde**:

- per **assunzione di pubblico impiego o carica pubblica presso uno Stato estero** o un ente internazionale cui non partecipi l'Italia o per *prestazione di servizio militare* per uno Stato estero, eccetto il caso in cui non si ottemperi all'intimazione che il Governo italiano rivolge di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare (art. 12);
- quando **si accetti o non si abbandoni un impiego o una carica pubblica**, si *presti servizio militare* senza esservi obbligato o si acquisti volontariamente la cittadinanza di uno Stato estero che si trovi in stato di guerra con l'Italia (art. 12);
- per **rinuncia**, qualora il cittadino italiano risieda o abbia la residenza all'estero (art. 11) oppure, essendo figlio di persona che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, abbia raggiunto la maggiore età e sia in possesso di altra cittadinanza (art. 14).

Inoltre, la cittadinanza italiana si può **riacquistare**:

- per **prestazione del servizio militare o assunzione di un pubblico impiego** alle dipendenze dello Stato italiano (anche all'estero) e previa dichiarazione di volerla riacquistare (art. 13, c. 1, lett. a - b);
- dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la **residenza** nel territorio della Repubblica, salvo non vi abbia rinunciato (art. 13, c. 1, lett. d);
- per **rinuncia** da parte di un ex cittadino *all'impiego o servizio militare* presso uno Stato estero con *trasferimento, per almeno due anni*, dalla propria residenza in Italia (art. 13, c. 1, lett. e);
- per **dichiarazione di riacquisto con stabilimento**, entro un anno, dalla residenza nella Repubblica, ovvero dopo un anno dalla data in cui l'ex cittadino ha stabilito la propria residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia (art. 13, c.1, lett. c).

Occorre precisare, poi, che, secondo quanto previsto dall'art. 15 L. 91/1992, l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste dalla legge.

► 2.2. La revoca della cittadinanza.

L'art. 10-bis della L. 91/1992 disciplina i casi di **revoca** della cittadinanza italiana che può avvenire o per volontà del soggetto ovvero a seguito di fatti delittuosi.

In particolare, la revoca è disposta per dichiarazione di volontà entro un anno dalla maggiore età o per naturalizzazione, e con decreto del Presidente della Repubblica, in caso di condanna definitiva per:

- delitti con finalità di terrorismo;
- protezione a membri di associazioni terroristiche;
- sottrazione di beni o denaro per finanziare attività terroristiche.

► 2.3. La preclusione dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Infine, l'art. 6 della L. 91/1992, disciplina i casi per i quali l'acquisto della cittadinanza può essere **precluso**. Ciò avviene, in particolare, in caso di **condanna** per:

- uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
- un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

È tuttavia prevista la cessazione degli effetti preclusivi della condanna, con il reintegro della cittadinanza, a seguito di riabilitazione (c. 2).

La riabilitazione, in particolare, fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

3. La cittadinanza europea

Il **Trattato di Lisbona**, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha ribadito in maniera ancora più netta rispetto al Trattato di Maastricht il concetto di **cittadinanza europea**, esplicitandolo nell'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) e nell'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): entrambe le norme sanciscono difatti che *"La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce"*.

Secondo quanto previsto, in particolare, da quest'ultima disposizione è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

Il comma 2 dell'articolo 20 delinea in definitiva i **diritti dei quali godono i cittadini dell'Unione** e che sono meglio specificati negli articoli successivi. Trattasi de:

- il diritto di **circolare e soggiornare liberamente** nel territorio degli Stati membri (art. 21 TFUE);
- il diritto di **voto e di eleggibilità** alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 22 TFUE);
- il diritto alla **tutela delle autorità diplomatiche e consolari** di qualsiasi Stato membro, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui un soggetto ha la cittadinanza non è rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 23 TFUE);
- il diritto di **presentare petizioni alle elezioni del Parlamento europeo**, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle Istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua (art. 24 TFUE).

L'art. 23, c.1, TFUE, ha riservato agli Stati membri il compito di adottare le disposizioni "necessarie", oltre ad *avviare i negoziati internazionali* richiesti per garantire la tutela ai propri cittadini, in ragione della previa acquisizione del consenso dello Stato terzo interessato, tanto più necessaria in quanto il Paese terzo non è obbligato a riconoscere automaticamente gli effetti dell'art. 23 TFUE, secondo il noto principio *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Il *Libro verde del 2006 della Commissione europea in materia di protezione del cittadino dell'Unione nei Paesi terzi* ha proposto di inserire una clausola-tipo negli accordi dell'Unione con i Paesi terzi, multilaterali o bilaterali, che prevede il riconoscimento da parte dello Stato terzo di una protezione locale dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nello Stato terzo a favore di ogni cittadino dell'Unione non avente una rappresentanza diplomatico-consolare competente e accessibile. Sebbene una proposta di questo tipo, volta a semplificare i negoziati, non abbia al momento trovato seguito, alcuni Stati membri hanno inserito la suddetta clausola, in fase di ridefinizione delle proprie Convenzioni bilaterali in materia consolare.

Esempio La prassi italiana di inserire, in tutti gli accordi consolari bilaterali, dal 1995 in poi, una clausola standard che recita: *"I funzionari della Repubblica Italiana esercitano funzioni consolari a favore dei cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari"*. La disposizione è difatti presente nelle Convenzioni consolari con la Libia del 1998 (art. 22), con la Moldavia del 2000 (art. 61), con la Federazione russa del 2001 (art. 37), con Cuba del 2001 (art. 62), con la Georgia del 2002 (art. 60) e con l'Ucraina del 2003 (art. 63).

Il comma 2 dell'art. 23 TFUE, peraltro, rispetto ai trattati previgenti, attribuisce alla competenza dell'Unione ed incardina in capo al Consiglio il compito di *"adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela"*. Una proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero all'origine della direttiva 2015/637 e volta ad abrogare la decisione *sui generis* 95/533/CE, tenendo conto del nuovo quadro giuridico istituito dopo Lisbona, è stata presentata solo il 14 dicembre 2011 (COM (2011) 881 def.). La proposta della Commissione è stata emendata dal Parlamento europeo, che

ha espresso il suo parere il 25 ottobre 2012 (risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero).

Rispetto alla decisione 95/533/CE, la direttiva 2015/637 risulta più articolata e dettagliata, per sistematizzare la prassi normativa e operativa sviluppatasi nei primi anni di funzionamento del sistema di assistenza consolare per i cittadini europei. Il comune punto di partenza è l'affermazione della *parità di trattamento* che lo Stato cui si chiede la tutela consolare deve riconoscere tra i *cittadini europei* e i *suoi connazionali*. Difatti ai sensi dell'art. 2, par. 1, della direttiva: *"Le ambasciate e i consolati degli Stati membri forniscono tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni riservate ai loro cittadini"*.

4. L'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). L'intervento della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025).

L'AIRE è il registro dei cittadini italiani residenti in Stati terzi per più di dodici mesi. La gestione è di competenza dei comuni coordinati dal Ministero dell'Interno. L'iscrizione è un diritto e un obbligo per i cittadini che trasferiscono la loro residenza all'estero.

L'Anagrafe dei cittadini italiani all'estero, che ha sostituito i precedenti registri locali, è stata istituita dalla **Legge n. 470/1988** e con il D.P.R. n. 323/1989 se ne sono definite regole e procedure. Prima dell'AIRE, la registrazione era gestita direttamente dalle ambasciate e dai consolati senza un archivio centralizzato. Con il D.L. n. 223/2012 si è previsto l'obbligo di aggiornamento dati e con il **D.L. n. 34/2020** la digitalizzazione delle procedure. Dal 2020, l'iscrizione e l'aggiornamento possono avvenire online tramite il portale **FAST IT** del Ministero degli Affari Esteri. In questo modo, si sono ridotti i tempi di gestione migliorando la comunicazione tra cittadino, ufficio consolare e comune di riferimento.

L'AIRE ha come destinatari:

- I cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero per più di 12 mesi.
- I nati all'estero con cittadinanza italiana.
- Gli italiani naturalizzati all'estero, se mantengono la cittadinanza.

L'iscrizione avviene su richiesta del cittadino tramite il consolato competente per territorio. Sarà cura del richiedente fornire, oltre ai propri documenti, anche una prova della residenza all'estero (es. contratto di locazione, ricevuta delle utenze).

La registrazione ad AIRE permette l'accesso a servizi consolari, il rilascio di documenti di identità e l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza. **L'aggiornamento dei dati, tra tutti di indirizzo e stato civile, è obbligatorio.** La mancata iscrizione o l'aggiornamento errato comportano limitazioni nei servizi. La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (**Legge di Bilancio 2024**) ha introdotto nuove sanzioni in caso di omessa iscrizione. In particolare, dal **1° gennaio 2024** è prevista una multa, da **200 a 1.000 euro** per anno fino a **5 anni**, se, invece, il ritardo è inferiore a **90 giorni**, la multa sarà pari a **20 euro**. L'accertamento, volto a garantire un costante aggiornamento anagrafico, spetta ai **Comuni**.

Da ultimo, per gli italiani all'estero, la **Legge 30 dicembre 2024, n. 207** (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto anche alcune misure volte a **potenziare la digitalizzazione dei servizi consolari** loro dedicati. Si prevede, infatti, l'istituzione di un **Portale Unico Telematico per gli Italiani all'Estero**, con lo scopo di centralizzare informazioni inerenti ad agevolazioni, normative e servizi consolari online, semplificando l'accesso. In questo senso, è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di accedere ai servizi consolari digitali utilizzando credenziali tradizionali, diverse da SPID, CIE o CNS che diventeranno indispensabili nel prossimo futuro. Coloro che rientrano in Italia devono richiedere la cancellazione da AIRE, che avviene, invece, d'ufficio nei casi di **perdita della cittadinanza o decesso**.